SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 febbraio 2007, n. **9.**

Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.

Art. 2.

(Benefici fiscali)

1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 3.

(Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Le prefetture – uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonché di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.

Art. 4.

(Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.

2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:

a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;

b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritaria-

mente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;

d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.

Art. 5.

(Definizione di alloggio sociale)

1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 6.

(Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione)

1. Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione del programma «20.000 alloggi in affitto», di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, è prorogato al 31 maggio 2007.

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: «alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «o all'esercizio di attività teatrali»;

b) al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: «alberghiere» sono inserite le seguenti: «o all'esercizio di attività teatrali».

2. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore. È facoltà del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si ap-

plicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater)*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*
DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1955):

Presentato dal Ministro della solidarietà sociale (FERRERO) e dal Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) il 16 novembre 2006.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 novembre 2006 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre 2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre 2006.

Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato il 19 dicembre 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 1231):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 29 dicembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e Questioni Regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e 24 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e approvato il 7 febbraio 2007.

N O T E

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— L'art. 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. è il seguente:

«Art. 21 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2005, n. 124, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005, n. 148 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175), è il seguente:

«Art. 4 *(Rilascio degli immobili).* — 1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'art. 1, comma 1, superiore a 400.

3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2002, n. 144 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1º agosto 2002, n. 185, è il seguente:

«Art. 1. — 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104: «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1996, n. 52, S.O., è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione e finalità).* — 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresì di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.».

— Il testo del comma 109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., e successive modifiche, è il seguente:

«109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;

c);

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera *a)*. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente.».

— Il testo del comma 6, dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1998, n. 292, S.O., è il seguente:

«6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della citata legge n. 392 del 1978.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1978, n. 211, è il seguente:

«Art. 5 *(Inadempimento del conduttore).* — Salvo quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.».

— Il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1998, n. 292, S.O., è il seguente:

«4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86 «Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 2006, n. 27, è il seguente:

«Art. 2 *(Benefici fiscali).* — 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Convenzione nazionale).* — 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto

con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'art. 4-*bis*, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 8.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132, è il seguente:

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1998, n. 292, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».

Nota all'art. 5:

— La decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005 «Decisione della Commissione riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. L 312.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedi la nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. è il seguente:

«33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera *b)*, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 63, lettera *c)*, della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera *b)* è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.».

Nota all'art. 7:

— Il testo degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392 «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1978, n. 211, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27 *(Durata della locazione)*. — La durata delle locazioni e *sub*-locazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 .

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere *o all'esercizio di attività teatrali.*

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.».

«Art. 28 *(Rinnovazione del contratto)*. — Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere *o all'esercizio di attività teatrali*, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 «Disposizioni urgenti in materia di entrate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2005, n. 139 e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 luglio 2005, n. 156 (*Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2005, n. 184), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è il seguente:

«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.».

— Il testo dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, è il seguente:

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.»

07G0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2006, n. **314.**

Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi 27 luglio 1978, n. 392, e 9 dicembre 1998, n. 431, concernenti la disciplina delle locazioni di immobili urbani;

Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati gratuitamente, secondo un criterio di priorità:

a) al personale che ricopre gli incarichi indicati all'articolo 2, comma 1;

b) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 1;

c) al personale trasferito per le ragioni indicate all'articolo 4, comma 2;

d) al personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 5, comma 1.

3. Gli alloggi di servizio eventualmente rimasti disponibili sono assegnati in temporanea concessione onerosa al personale che ne faccia richiesta.

4. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'individuazione, l'assegnazione e la gestione delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 2.

Alloggi assegnati gratuitamente in connessione con l'incarico svolto

1. Gli alloggi di servizio sono assegnati in concessione a titolo gratuito al personale con incarico di:

a) direttore titolare di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;

b) comandante del reparto di istituto penitenziario o di scuola di formazione ed aggiornamento del personale;

c) provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

2. All'atto del conferimento di uno degli incarichi indicati al comma 1, è disposta l'assegnazione dell'alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all'articolo 7.

3. All'assegnatario spetta l'uso dell'alloggio individuato dall'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo il divieto di occupare locali diversi da quelli destinati dall'Amministrazione penitenziaria alla specifica funzione.

4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro della giustizia può fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione penitenziaria. In caso di motivata necessità, esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla giustizia possono fruire di alloggi di servizio dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3.

Alloggi non utilizzati

1. I soggetti indicati dall'articolo 2 prendono possesso dell'alloggio assegnato entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dalla concessione in uso.

2. In ogni caso, fino alla scadenza del termine indicato al comma 1, l'alloggio non occupato non può essere assegnato ad altro personale.

3. In caso di decadenza dalla concessione, ai sensi del comma 1, l'alloggio può essere assegnato a titolo oneroso ad altro personale, per motivi di servizio.

4. La concessione di cui al comma 3 non può superare la durata massima di un anno, rinnovabile, una sola volta, ed è disposta con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.

Art. 4.

Alloggi in concessione gratuita per speciali ragioni di servizio

1. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria trasferito per ragioni di sicurezza, valutate e confermate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, con priorità assoluta rispetto agli altri soggetti indicati al comma 2 ed all'articolo 5. La durata della concessione è correlata alle esigenze di sicurezza poste a base del trasferimento.

2. Al personale dell'Amministrazione penitenziaria incaricato dello svolgimento di particolari e tempora-

nee attività fuori dalla sede di servizio, può essere assegnato in concessione un alloggio di servizio a titolo gratuito, per il tempo di durata dell'incarico.

3. L'assegnazione prevista dai commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, su domanda dell'interessato. Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore alle disponibilità, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 6.

4. La concessione a titolo gratuito per ragioni di servizio prevista dal presente articolo non può superare la durata di tre anni. Se le ragioni di servizio perdurano, può essere disposta la proroga della concessione, per un ulteriore triennio, non rinnovabile.

Art. 5.

Sedi disagiate

1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria ha diritto all'alloggio gratuito di servizio nelle sedi riconosciute disagiate con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Nelle sedi di cui al comma 1, sono in ogni caso a carico degli occupanti gli oneri di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.

Alloggi assegnati in concessione onerosa a domanda del personale

1. Gli alloggi di servizio rimasti disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 4 e 5 sono assegnati, in concessione temporanea a titolo oneroso, al personale che ne faccia richiesta.

2. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabiliti, ogni due anni, i criteri e le modalità per le assegnazioni.

3. L'Amministrazione penitenziaria assicura la preventiva comunicazione al personale presente nella sede di servizio delle seguenti informazioni:

a) numero delle unità immobiliari disponibili;

b) criteri per la loro assegnazione;

c) termini e modalità di presentazione della domanda;

d) titoli valutabili e ulteriori regole del procedimento.

4. L'Amministrazione penitenziaria valuta i seguenti titoli:

a) anzianità complessiva di servizio;

b) anzianità di sede;

c) composizione del nucleo familiare;

d) presenza, tra i componenti del nucleo familiare, di persone disabili.

5. Presso ogni provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, il provveditore regionale nomina una commissione per la valutazione delle domande di assegnazione degli alloggi di servizio disponibili nel territorio di competenza. La commissione resta in carica due anni ed è composta da cinque dipendenti dei ruoli civili e della Polizia penitenziaria, di cui uno con qualifica dirigenziale, che la presiede. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese.

6. La concessione ha durata non superiore ad otto anni.

7. Nel caso di particolari esigenze personali e familiari, la durata della concessione può essere prorogata per un ulteriore biennio e per una sola volta.

Art. 7.

Requisiti soggettivi e cause di esclusione

1. È escluso dall'assegnazione dell'alloggio di servizio il soggetto che, pur trovandosi nelle condizioni indicate negli articoli 2, comma 1, lettera *c)*, 4, comma 2, 5 e 6 dispone di una abitazione in proprietà, in usufrutto, in assegnazione in cooperativa o da parte di un istituto autonomo case popolari o di qualsiasi altro ente pubblico o amministrazione dello Stato, qualora l'immobile sia ubicato nella località sede di servizio o comunque in località prossima a quella di servizio e distante non oltre 30 chilometri dal confine comunale o il cui coniuge non legalmente separato, ovvero il cui figlio vivente a carico si trovino nelle medesime condizioni.

Art. 8.

O n e r i

1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi, qualunque sia il titolo della concessione, i seguenti oneri:

a) spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile;

b) spese per i danni prodotti o causati da negligenza o cattivo uso dell'alloggio;

c) spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti ed ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso. Nel caso di forniture comuni con la sede dell'istituto, le spese a carico dell'utente dell'alloggio sono, comunque, limitate alla sola parte insistente sull'edificio comune.

2. Sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese relative a:

a) impianti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni ritenuti necessari;

b) servizi per la prevenzione incendi;

c) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;

d) assicurazioni, se ritenute necessarie dall'Amministrazione, imposte e tasse relative agli immoblli ed agli impianti connessi;

e) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione.

3. Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le eventuali spese di manutenzione che si rendano necessarie nell'intervallo di tempo tra il rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e la consegna al successivo assegnatario.

Art. 9.

Rilascio dell'alloggio

1. Gli alloggi assegnati in concessione gratuita a soggetti che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 2, 4, comma 2, e 5, sono rilasciati dall'occupante entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento di destinazione ad altro incarico o del collocamento in quiescenza.

2. Gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6 sono liberati dall'occupante entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca della concessione e di rilascio dell'immobile adottato dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Detta comunicazione è effettuata entro sette giorni dall'adozione dell'atto.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione penitenziaria notifica all'occupante l'ordine di liberare l'alloggio entro il termine di quindici giorni, avvertendo che, in caso di inosservanza, si procederà direttamente con le modalità di cui al comma 4.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 3, un rappresentante dell'Amministrazione, accompagnato da due testimoni, si presenta nell'alloggio nel giorno e nell'ora indicati nel provvedimento di cui al comma 3 per la consegna dei locali e, in caso di mancato rilascio dell'alloggio, provvede all'asporto del mobilio e degli altri oggetti di pertinenza dell'occupante in un locale dell'Amministrazione, redigendo apposito verbale.

5. Le spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 4 sono anticipate dall'Amministrazione e poste a carico dell'occupante.

6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'occupante decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) concessione dell'alloggio in uso a terzi;

c) sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere l'assegnazione in concessione;

d) mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.

7. Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5.

Art. 10.

Determinazione del canone di occupazione

1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione è stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalità del presente articolo.

2. Il valore locativo è determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato.

3. La superficie convenzionale è stabilita sommando:

a) la superficie abitabile dell'alloggio;

b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario.

4. Le superfici di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, è detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza.

5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, è fissato in:

a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato è determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base è determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti.

8. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per la zona urbana del centro storico;

b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica;

c) 1,00 per la zona urbana periferica;

d) 0,90 per la zona agricola.

11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno;

b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi;

c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano.

12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 se lo stato è normale;

b) 0,80 se lo stato è mediocre;

c) 0,60 se lo stato è scadente.

13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio è situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50.

14. Il canone di occupazione è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

Art. 11.

Comunicazioni agli uffici finanziari

1. Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 12.

Unità abitative ad uso temporaneo

1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza.

2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

3. Sono, altresì, individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno.

4. L'utilizzo di tali unità importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

5. La gestione amministrativo-contabile delle unità abitative indicate ai commni 1 e 3 è di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 può essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni:

a) permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, già, valutati al momento dell'assegnazione;

b) accertata impossibilità di reperire nell'immediato altra abitazione nella località di servizio;

c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente;

d) prossimità del collocamento a riposo;

e) previsto trasferimento ad altra sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti lagislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)-b) (omissis);

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.».

— La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani».

— La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria):

«Art. 18 *(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e casi di permanenza in caserma o di reperibilità).* — 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità per l'intera durata dell'esigenza.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1609 del codice civile:

«Art. 1609 *(Piccole riparazioni a carico dell'inquilino).* — Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani); l'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha abrogato tale articolo limitatamente alle locazioni abitative:

«Art. 22 *(Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975).* — Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'art. 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.».

07G0019

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Boscoreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 26 gennaio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Vittorio Saladino, dal dott. Francesco Antonio Cappetta e dal dott. Francesco Greco;

Considerato che il dott. Vittorio Saladino, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Decreta:

Il dott. Ivo Salemme, prefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Boscoreale (Napoli), in sostituzione del dott. Vittorio Saladino.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 251

07A01296

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 1º giugno 2006, con il quale è stato prorogato, tra l'altro, lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra citato è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato altresì il perdurare della gravità del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico sanitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il compimento di tutti gli interventi di carattere straordinario ancora in corso di ultimazione finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la richiesta del commissario delegato - Presidente della regione Campania pervenuta con nota prot. n. 3292/UDCP/GAB del 27 dicembre 2006;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato sino al 31 gennaio 2008, lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01247

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2006.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - regione Liguria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni dì gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)»;

Visto l'accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 27 luglio 2000, e successive rimodulazioni, sottoscritto dal Ministero della salute e la regione Liguria, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato accordo di programma con la regione Liguria, individua i seguenti importi:

€ 490.634,05 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 318.912,13 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 171.721,92 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Vista la nota della regione Liguria prot. n. 1530/S.P. del 26 giugno 2006, integrata con nota prot. n. 104681/1176 del 25 luglio 2006, con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la regione Liguria ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, ed ha individuato l'intervento «RSA ex ospedale Maria Teresa - I lotto acquisto di arredi ed attrezzature - Arenzano (Genova)», quale intervento da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 171.721,92;

Tenuto conto che l'intervento proposto dalla Regione Liguria con la citata nota del 26 giugno 2006, è coerente rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Liguria al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 318.912,13;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Liguria, sottoscritto in data 27 luglio 2000, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 318.912,13.

Art. 2.

Per l'utilizzo dell'importo corrispondente all'impegno di spesa non revocato, per un importo a carico dello Stato pari a € 171.721,92, la regione Liguria trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa all'intervento «RSA ex ospedale Maria Teresa - I lotto acquisto di arredi ed attrezzature - Arenzano (Genova)».

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del suddetto intervento si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Govemo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261

07A01295

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia Roma 74», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste la relazione del liquidatore pervenuta in data 12 ottobre 2006 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Roma 74», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 01074560580) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giuseppe La Rosa, nato a Roma il 1° maggio 1979, ivi domiciliato in via Tiburtina, n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01293

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Sistema aree protette (parchi nazionali ed aree marine), nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006) recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo dei Sistema aree protette (parchi nazionali ed aree marine), nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura 13×13¼; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 32,50.

La vignetta raffigura, su fondo bianco e in grafica stilizzata, una foglia, un pesce, un lupo ed un uccello, posti ognuno in un settore di colore diverso e racchiusi in una doppia ellisse dove è riportata la leggenda «SISTEMA NAZIONALE DELLE AREE PROTETTE TERRESTRI E MARINE». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01255

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Dino Buzzati, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006) recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo commemorativo di Dino Buzzati, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligralico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore € 30,00.

La vignetta raffigura, entro una cornice grigia, un'immagine di Dino Buzzati intento a scrivere a macchina; due riquadri cromaticamente diversi evidenziano, rispettivamente, un particolare della macchina da scrivere e il volto dello scrittore. Completano il francobollo la leggenda «DINO BUZZATI», le date «1906-1972», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01256

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Programma di accelerazione nel Centro-Nord (delibera CIPE 34/2005) - Assegnazione definitiva di una prima quota di euro 83.575.430 a favore delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia. (Deliberazione n. 135/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi, a finanziamento nazionale, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce le risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005), recante «Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Quadriennio 2005-2008», posta a carico del Fondo di cui al richiamato art. 61 della legge finanziaria 2003;

Visto in particolare il punto 14 della citata delibera 34/2005, il quale prevede, fra l'altro, l'accantonamento di risorse relative ad interventi ricadenti nel Centro-Nord, per un importo pari a 112,50 milioni di euro, da destinare successivamente all'integrazione delle risorse ordinarie messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento unitario di interventi di immediata attuabilità o che, già avviati, presentino una linea di finanziamento incompleta;

Visto inoltre il successivo punto 15, primo alinea, della medesima delibera 34/2005, il quale, fra l'altro, destina un importo di 300 milioni di euro (di cui il 15% al Centro-Nord, pari a 45 milioni di euro, secondo la consolidata chiave di riparto) per l'ulteriore finanziamento del Programma accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

Considerato quindi che le risorse complessivamente accantonate a favore del Programma accelerazione nel Centro-Nord ammontano a 157,50 milioni di euro;

Considerato che le regioni e le province autonome hanno concordemente individuato - come da comunicazioni n. 1360 del 28 marzo 2006 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e n. 2382/06/2.2.1 della Conferenza Stato-Regioni - tre progetti, da realizzarsi rispettivamente nelle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, da finanziare prioritariamente a valere sul predetto accantonamento complessivo di 157,5 milioni di euro;

Vista la nota n. 108580/1675 del 2 agosto 2006, con la quale la regione Liguria ha trasmesso alla Segreteria del CIPE ed al Ministero delle infrastrutture la scheda di sintesi relativa all'intervento proposto dalla stessa regione, concernente la «Realizzazione di una viabilità alternativa di accesso alla discarica di Monte Scarpino (Genova)», con copertura a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate per un importo di 16,770 milioni di euro;

Vista la nota n. 4953 del 27 settembre 2006, con la quale la regione Emilia-Romagna ha trasmesso alla Segreteria del CIPE la scheda di sintesi del proprio progetto, relativo alla realizzazione di un «Nuovo nodo intermodale di interscambio tra la linea AV/AC Milano-Bologna, la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla e le linee di trasporto urbano in località Mancasale», con copertura a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate per un importo di 35 milioni di euro;

Vista la nota n. 107888 dell'11 ottobre 2006, con la quale la regione Lombardia ha trasmesso alla Segreteria del CIPE ed al Ministero delle infrastrutture la scheda-progetto relativa alla «Realizzazione di interventi di messa in sicurezza del Lago d'Idro in regione Lombardia ed in provincia di Trento», con copertura a valere sulle risorse per le aree sottoutilizzate per un importo di euro 31.805.430;

Considerato che le predette proposte di assegnazione sono state preventivamente concordate con il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, e che sulle stesse è stato altresì acquisito il parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 31 ottobre 2006;

Ritenuto pertanto di dover procedere, a valere sulle disponibilità complessive della delibera 34/2005 destinate a favore del Programma di accelerazione nel Centro-Nord, ad una prima assegnazione definitiva, a favore delle suddette iniziative infrastrutturali presentate dalle tre regioni sopra richiamate, per un importo complessivo di euro 83.575.430 e considerato altresì che il residuo importo accantonato, pari a euro 73.924.570, sarà assegnato con successiva delibera di questo Comitato a favore di altre aree del Centro-Nord secondo criteri concordati con le regioni e province autonome nell'ambito dell'apposito Tavolo interistituzionale promosso dalla Segreteria del CIPE;

Considerato che in occasione di futuri riparti per analoghe finalità gli interventi da finanziare andranno individuati secondo il principio di alternanza, tenendo conto delle proposte progettuali di altre realtà territoriali del Centro-Nord;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del CIPE, sulla quale è stato acquisito l'assenso del Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico nella riunione preparatoria del 31 ottobre 2006;

Delibera:

1. A valere sull'accertamento complessivo di 157.500.000 euro previsto dalla delibera n. 34/2005 per il finanziamento del Programma di accelerazione nel Centro-Nord, è disposta l'assegnazione definitiva dell'importo di 83.575.430 euro per il finanziamento delle tre iniziative infrastrutturali richiamate in premessa, secondo la ripartizione finanziaria indicata nei successivi punti 2, 3 e 4.

2. L'importo di 35.000.000 euro è assegnato in via definitiva a favore del progetto denominato «Nuovo nodo intermodale di interscambio tra la linee AV/AC Milano-Bologna, la linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla e le linee di trasporto urbano in località Mancasale», presentato dalla regione Emilia-Romagna.

3. L'importo di 16.770.000 euro è assegnato in via definitiva a favore del progetto relativo alla «Realizzazione di una viabilità alternativa di accesso alla discarica di Monte Scarpino», presentato dalla regione Liguria.

4. L'importo di 31.805.430 euro è assegnato in via definitiva a favore del progetto concernente gli «Interventi di messa in sicurezza del Lago d'Idro nella regione Lombardia e nella provincia di Trento», presentato dalla regione Lombardia.

5. Il termine di impegnabilità delle risorse di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, è fissato al 31 dicembre 2008, in linea con quanto previsto al punto 7.7 della delibera 27 maggio 2005, n. 35.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 72

07A01297

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 2 febbraio 2007.

Modifica del decreto 31 ottobre 2006 relativo alle disposizioni per le elezioni di primo grado del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di Alta Matematica con procedure telematiche.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del 16 ottobre 2002 con cui sono state approvate le modifiche al regolamento elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» concernenti l'introduzione delle procedure telematiche (art. 6-*bis*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra l'Istituto nazionale di alta matematica (INdAM) ed il Ministero dell'università e della ricerca (MiUR) volta all'attivazione delle sopra citate procedure telematiche, firmata il 26 ottobre 2006;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2006, n. 2499, con il quale sono state indette le elezioni del nuovo Comitato direttivo dell'INdAM, in coincidenza con le elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa dei docenti e dei ricercatori;

Vista la nota n. 2994 del 27 luglio 2006 con la quale sono state indette le votazioni per la formazione delle commissioni giudicatrici della III sessione 2006 per il reclutamento dei ricercatori universitari, che si svolgeranno dal 5 al 14 marzo 2007 e non dal 5 al 7 marzo, come indicato nel predetto decreto del 24 novembre 2006, n. 2499;

Visto il decreto del 29 gennaio 2007, n. 56, col quale si dispone l'ampliamento del periodo di svolgimento delle elezioni del Comitato direttivo dell'INdAM;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere alla rettifica delle date indicate nel decreto di disposizioni per le elezioni di primo grado del Comitato direttivo del 31 ottobre 2006 (Prot. n. 2784);

Decreta:

Il punto *a)* del decreto del 31 ottobre 2006 (Prot. n. 2784) è sostituito dal seguente:

a) le elezioni di primo grado per il rinnovo del Comitato direttivo dell'INdAM, in scadenza il giorno 30 maggio 2007, si terranno in coincidenza con le votazioni per la formazione delle commissioni giudicatrici della III sessione 2006 per il reclutamento dei ricercatori universitari, che si svolgeranno dal 5 al 14 marzo 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2007

Il presidente: DE CONCINI

07A01299

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2006.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3703).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del consiglio della facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere, formulata nell'adunanza del 6 settembre 2006, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di quattro unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza dell'11 dicembre 2006;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 20 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella «*A*», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere viene aumentato di quattro unità e diventa: «Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere . . . . . 26».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2006

Il rettore: ORNAGHI

07A01341

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2006.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3727).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del consiglio della facoltà di sociologia, formulata nell'adunanza del 28 novembre 2006, intesa a ottenere l'ampliamento delle piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei professori universitari di seconda fascia, rispettivamente di una e di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza dell'11 dicembre 2006;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 20 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Nella Tabella *«A»*, di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facoltà di sociologia viene aumentato di una unità e diventa: «Facoltà di Sociologia . . . . 8»;

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di sociologia viene aumentato di due unità e diventa: «Facoltà di Sociologia . . . . 12».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2006

Il rettore: ORNAGHI

07A01342

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 7 del 2 febbraio 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, e successive modifiche di cui al decreto rettorale n. 112 del 12 settembre 2005, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2005;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006, con la quale sono state approvate le modifiche statutarie;

Vista la nota prot. n. 10 dell'8 gennaio 2007, con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota prot. n. 253 del 19 gennaio 2007 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

1. Lo statuto di autonomia della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli è modificato come segue:

Art. 7.

Il quinto comma è così modificato:

L'avviso di convocazione, nel quale sono indicati la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, è inviato dal presidente o dal vice presidente esecutivo ai consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio può essere effettuato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

Dopo il settimo comma è aggiunto il seguente comma:

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce), che il segretario.

Art. 9.

Al primo comma, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente lettera *f)*:

f) dal vice presidente ove nominato.

Il terzo comma è così modificato:

Il comitato esecutivo è convocato (con le modalità indicate all'art. 7, quinto comma), dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il comitato esecutivo può deliberare validamente ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del vice presidente esecutivo.

Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'art. 7, ottavo comma.

Art. 12.

Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti due commi:

Il senato accademico è convocato (con le modalità indicate all'art. 7, quinto comma) dal rettore con preavviso di almeno tre giorni, salvo minor termine in caso di urgenza.

Le riunioni del senato accademico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'art. 7, ottavo comma.

Art. 13.

Il quarto comma è così modificato:

Il consiglio di facoltà è convocato (con le modalità indicate all'art. 7, quinto comma) dal preside con preavviso di almeno tre giorni (salvo minor termine in caso di urgenza) e decide sulle questioni didattiche, salvo le attribuzioni spettanti ad altri organi.

Dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:

Le riunioni del consiglio di facoltà possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'art. 7, ottavo comma.

Art. 14.

Il quinto comma è così modificato:

Il consiglio di dipartimento, convocato (con le modalità indicate all'art. 7, quinto comma) dal direttore che lo presiede con preavviso di almeno tre giorni (salvo minor termine in caso di urgenza), delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.

Dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma:

Le riunioni del consiglio di dipartimento possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalità indicate all'art. 7, ottavo comma.

Art. 20.

Il primo comma è così modificato:

Il logotipo della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma è costituito, nella forma estesa, dall'acronimo LUISS con posposta la scritta Guido Carli, anteposta la rappresentazione di un capitello ionico e, sottostante, la dicitura Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; nella forma abbreviata, dal capitello stesso compreso tra due scritte semicircolari: UNIVERSITÀ nella parte sovrastante e LUISS nella parte sottostante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2007

Il rettore: EGIDI

07A01257

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 febbraio 2007

Dollaro USA	1,2925
Yen	155,85
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,138
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66115
Fiorino ungherese	254,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8785
Nuovo leu romeno	3,3850
Corona svedese	9,1163
Corona slovacca	34,799
Franco svizzero	1,6170
Corona islandese	88,57
Corona norvegese	8,1200
Kuna croata	7,3850
Rublo russo	34,3130
Nuova lira turca	1,8190
Dollaro australiano	1,6683
Dollaro canadese	1,5312
Yuan cinese	10,0310
Dollaro di Hong Kong	10,0924
Rupia indonesiana	11716,51
Won sudcoreano	1209,46
Ringgit malese	4,5247
Dollaro neozelandese	1,8966
Peso filippino	62,900
Dollaro di Singapore	1,9833
Baht tailandese	44,656
Rand sudafricano	9,3502

Cambi del giorno 6 febbraio 2007

Dollaro USA	1,2955
Yen	155,56
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,125
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65780
Fiorino ungherese	252,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8643
Nuovo leu romeno	3,3678
Corona svedese	9,1365
Corona slovacca	34,527
Franco svizzero	1,6100
Corona islandese	88,45
Corona norvegese	8,1120
Kuna croata	7,3880
Rublo russo	34,3600
Nuova lira turca	1,8115
Dollaro australiano	1,6674
Dollaro canadese	1,5322
Yuan cinese	10,0473
Dollaro di Hong Kong	10,1163
Rupia indonesiana	11729,46
Won sudcoreano	1208,64
Ringgit malese	4,5291
Dollaro neozelandese	1,8998
Peso filippino	62,832
Dollaro di Singapore	1,9858
Baht tailandese	44,330
Rand sudafricano	9,3153

Cambi del giorno 7 febbraio 2007

Dollaro USA	1,2987
Yen	156,74
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,128
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65850
Fiorino ungherese	253,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8685
Nuovo leu romeno	3,3697
Corona svedese	9,1175
Corona slovacca	34,518
Franco svizzero	1,6111
Corona islandese	88,22
Corona norvegese	8,0895
Kuna croata	7,3860
Rublo russo	34,4200
Nuova lira turca	1,8215
Dollaro australiano	1,6695
Dollaro canadese	1,5370
Yuan cinese	10,0623
Dollaro di Hong Kong	10,1459
Rupia indonesiana	11738,30
Won sudcoreano	1212,53
Ringgit malese	4,5370
Dollaro neozelandese	1,9025
Peso filippino	62,792
Dollaro di Singapore	1,9910
Baht tailandese	44,543
Rand sudafricano	9,3341

Cambi del giorno 8 febbraio 2007

Dollaro USA	1,2991
Yen	157,68
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,212
Corona danese	7,4529
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66320
Fiorino ungherese	253,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293

Zloty polacco	3,8764
Nuovo leu romeno	3,3742
Corona svedese	9,0947
Corona slovacca	34,583
Franco svizzero	1,6232
Corona islandese	88,36
Corona norvegese	8,0955
Kuna croata	7,3811
Rublo russo	34,2690
Nuova lira turca	1,8263
Dollaro australiano	1,6669
Dollaro canadese	1,5413
Yuan cinese	10,0659
Dollaro di Hong Kong	10,1533
Rupia indonesiana	11760,10
Won sudcoreano	1214,72
Ringgit malese	4,5397
Dollaro neozelandese	1,8954
Peso filippino	62,883
Dollaro di Singapore	1,9926
Baht tailandese	44,401
Rand sudafricano	9,3034

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A01390

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituto «Associacao Escola Graduada de Sao Paulo-Graded School» - Brasile.

Con decreto dirigenziale 6 febbraio 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Associacao Escola Graduada de Sao Paulo-Graded School» - Brasile.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A01340

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril RK»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 159 del 26 gennaio 2007

Medicinale: ENALAPRIL RK.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano - codice fiscale 09674060158.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica quantitativa di eccipienti così come riportato nella tabella sottostante:

eccipienti:

sodio bicarbonato da mg 2,5 a mg 3,125;

lattosio monoidrato da mg 157,3 a mg 156,675;

croscarmellosa sodica da mg 4 a mg 4;

amido di mais pregelatinizzato da mg 30 a mg 30;

magnesio stearato da mg 1,2 a mg 1,2,

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 036308029 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricoflu»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 154 del 26 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 07486020154) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano):

Medicinale: DORICOFLU.

Confezione: A.I.C. n. 034699013 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml,

è ora trasferita alla società: Sanitas Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 01990070060), con sede legale e domicilio fiscale in via Zenone, 7 - 15057 Tortona (Alessandria).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01294

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 156 del 26 gennaio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Olcelli dott. M.&C. S.r.l. - Laboratorio chimico-farmaceutico (codice fiscale n. 03852180151) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Damiano, 24/A, 20034 - Giussano - Milano:

Medicinale: EOSINA OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031100011 - «2% soluzione cutanea» flacone 100 g;

A.I.C. n. 031100023 - soluzione 2% 500 ml.

Medicinale: GLICEROLO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031141017 - 6 supposte 2,5 g;

A.I.C. n. 031141029 - 12 supposte 2,5 g;

A.I.C. n. 031141031 - «2500 mg supposte» 18 supposte.

Medicinale: MERBROMINA OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031147010 - «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 031147022 - 2% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031147034 - «2% soluzione cutanea» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031147046 - 2% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031147059 - 2% flacone 1000 ml.

Medicinale: PROMETAZINA OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031151018 - 2% crema 30 g,

sono ora trasferite alla società: Industria farmaceutica Nova Argentia S.p.a. (codice fiscale n. 02387941202) con sede legale e domicilio fiscale in via Lovanio, 5, 20121 - Milano.

Con conseguente variazione delle seguenti denominazioni:

da: Eosina Olcelli a: Eosina Na;

da: Glicerolo Olcelli a: Glicerolo Na;

da: Merbromina Olcelli a: Merbromina Na;

da: Prometazina Olcelli a: Prometazina Na.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daruma»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 158 del 26 gennaio 2007

Medicinale: DARUMA.

Titolare AIC: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90, 04011 - Aprilia - Latina - codice fiscale n. 00130300874.

Variazione AIC: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla composizione in eccipienti come di seguito specificato:

per una compressa:	da:	a:
—	—	—
ecc. rivestimento		
opaseal P28-0200	9,9 mg	-
opaseal P17-0200	-	9,9 mg
saccarosio	159,6 mg	156,7 mg
gomma arabica	9,4 mg	—
gomma arabica nebulizzato essiccato	—	9,4 mg
titanio biossido	13,2 mg	13,2 mg
magnesio carbonato	5,7 mg	—
magnesio carbonato pesante	—	5,7 mg
talco	9,4 mg	9,4 mg
opagloss 6000	—	0,3 mg

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 027585013 - «45 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01328

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostavasin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 167 del 26 gennaio 2007

Medicinale: PROSTAVASIN.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG con sede legale e domicilio in Alfred Nobel Strasse, 10 - Monheim (R.T.F.) (Germania).

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Impfstoffwerk Dessau Tornau GmbH sita in D-06862 Rodleben (Germania) per le fasi di produzione in bulk e confezionamento primario, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027584010 - «20 microgrammi polvere per soluzione per infusione» 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01330

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasosterone»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 174 del 26 gennaio 2007

Medicinale: VASOSTERONE.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma - codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità da 5 anni a 2 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 010316014 - BB gocce nasali 20 ml;

A.I.C. n. 010316040 - AD gocce rinologiche 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/5642 del 26 gennaio 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/ 5642 DEL 26/01/07

Ditta	Medicinale	Procedura
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.	BEGRIVAC	DE/H/0125/001/IA/030
KEDRION S.P.A.	KEFLU	DE/H/0125/001/IA/030
SCHERING SPA	YASMIN	NL/H/0215/001/IA/017
MERCK S.P.A.	MYRONYL	FR/H/0182/001/IA/023
MERCK S.P.A.	GLUCOPHAGE	FR/H/0181/001-003/IA/022
NOVARTIS FARMA S.P.A.	MIFLONIDE	DK/H/0147/001-002/IA/010
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	NEBILOX	NL/H/0102/001/IA/019
BAYER S.P.A.	CALCIDON FORTE	SE/H/0134/002/IA/030
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	CACIT VITAMINA D3	FR/H/0103/001-002/IA/043
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	RETROVIR	UK/H/0022/011/IA/062
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	CONTRAMAL	DE/H/0108/001-003/IA/011
DENTSPLY ITALIA S.R.L.	ORAQIX	SE/H/0426/001/IA/004
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-004/IB/033
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-004/IB/037
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-004/IB/038
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IB/028
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IA/012
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IA/013
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IA/010
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IA/014
SCHERING SPA	MUSIQA	NL/H/0387/001/IA/008
SCHERING SPA	ANGELIQ	NL/H/0380/001/IA/009
NOVO NORDISK A/S	KLIOGEST	DK/H/0102/001/IA/027
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-005/IB/023
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IA/114
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-005/IB/023
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/002/IA/114
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001-003/IB/059
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-003/IB/060
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001-003/IB/065
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-003/IB/065
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-003/IB/060
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-003/IB/065
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001-003/IB/060
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-003/IB/064
PFIZER ITALIA S.R.L.	XARATOR	DE/H/0109/001-003/IB/065
PFIZER ITALIA S.R.L.	XARATOR	DE/H/0109/001-003/IB/060
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IB/016
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IA/003
SANDOZ S.P.A.	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ	FI/H/0133/001/IB/019
NOVO NORDISK A/S	NORDITROPIN	DK/H/0001/007/IA/052
NOVO NORDISK A/S	NORDITROPIN	DK/H/0001/007/IA/051
BAYER S.P.A.	AVALOX	DE/H/0155/001/IB/033
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	ACTIRA	DE/H/0158/001/IB/028
ROCHE S.P.A.	ROACCUTAN	UK/H/0666/001-002/IA/022
SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	FEVARIN	UK/H/0647/001-002/IB/005
SCHERING SPA	MAVERAL	UK/H/0647/001-002/IB/005

1

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5662 DEL 26/01/07		
Ditta	**Medicinale**	**Procedura**
SOLVAY PHARMA S.P.A.	DUMIROX	UK/H/0647/001-002/IB/005
ALLERGAN S.P.A.	VISTABEX	FR/H/0230/001/IB/020
EG S.P.A.	PAROXETINA EG	SE/H/0285/001/IB/030
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COTAREG	SE/H/0565/001-003/IB/033
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	PERFALGAN	FR/H/0197/001/IA/022
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IA/022
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IA/024
RATIOPHARM GMBH	ITRACONAZOLO RATIOPHARM	DK/H/0807/001/IA/003
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NICOTINELL MINT	SE/H/0178/001-002/IA/024
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NICOTINELL MINT	SE/H/0178/001/IB/022
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NICOTINELL MINT	SE/H/0178/001-002/IB/023
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NICOTINELL MINT	SE/H/0178/002/IB/026
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NICOTINELL MINT	SE/H/0178/002/IB/025
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.	NICOTINELL MINT	SE/H/0178/001/IB/021
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	HUMULIN	UK/H/0030/012,022,025/IB/066
BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	SINESTIC	SE/H/0229/001-002/IA/031
BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	SINESTICMITE	SE/H/0230/001/IA/023
SCHERING SPA	ANGELIQ	NL/H/0380/001/IA/013
SCHERING SPA	YASMIN	NL/H/0215/001/IA/022
SCHERING SPA	YASMIN	NL/H/0215/001/IA/021
SCHERING SPA	YARINA	NL/H/0218/001/IA/021
SCHERING SPA	YARINA	NL/H/0218/001/IA/020
SCHERING SPA	MUSIQA	NL/H/0387/001/IA/010
SCHERING SPA	ANGELIQ	NL/H/0380/001/IA/012
SCHERING SPA	MUSIQA	NL/H/0387/001/IA/011
GALDERMA ITALIA S.P.A.	SILKIS	NL/H/0154/001/IA/018
EG S.P.A.	MIRTAZAPINA EG	FI/H/0291/002/IB/009
FRESENIUS.MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IB/006
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IB/005
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IB/020
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IB/021
MERCK S.P.A.	UFT	ES/H/0104/001/IB/021
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	RILAMIG	FR/H/0195/001/IB/019
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IB/009
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IB/008
CEPHALON FRANCE	GABITRIL	FR/H/0107/001-004/IB/046
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IB/115
ABBOTT S.P.A.	PANTECTA	DE/H/0270/002/IB/115
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/002/IB/115
BAYER S.P.A.	TRANSIPEG	FR/H/0117/001/IB/032
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	RELENZA	SE/H/0180/001/IB/031
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IB/022
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IB/023

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5662 DEL 26/01/07

Ditta	Medicinale	Procedura
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	AURADOL	FR/H/0199/001/IB/021
ORION CORPORATION	SANDRENA	DK/H/0105/001-002/IB/025
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	MOBIC	FR/H/0101/002/IB/055
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LEUTROL	FR/H/0101/002/IB/055
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZYVOXID	UK/H/0439/003/IB/028
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	POLIOBOOSTRIX	DE/H/0466/001-002/IA/009
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	POLIOBOOSTRIX	DE/H/0466/001-002/IB/008
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ZOLISTAM	UK/H/0119/001/IB/026
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ZOLISTAM	UK/H/0119/001/IB/027
PFIZER ITALIA S.R.L.	XALATAN	UK/H/0179/001/IB/051

07A01326

Provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di specialità medicinali

Si comunica che:

1) in data 17 gennaio 2007 prot. n. AIFA/UAO/5056/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Esafosfina 0,5 g/10 ml» lotto n. 35001 scad. novembre 2009 ditta Biomedica Foscama S.p.a. A.I.C. n. 008783108 per presenza di vetro nel flaconcino della polvere;

2) in data 17 gennaio 2007 prot. n. AIFA/UAO/5069/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Ampiltal capsule rigide 500 mg» lotto 1064001 scad. marzo 2007 - A.I.C. n. 020121036 ditta Pfizer Italia S.r.l. per fuori specifica;

3) in data 25 gennaio 2007 prot. n. AIFA/UAO/8862/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Delorazepam ABC 1 mg compresse» lotto n. 50457 scad. maggio 2008 ditta ABC farmaceutici S.p.A. per frammischiamento con dosaggio da 2,5 mg;

4) in data 26 gennaio 2007 prot. n. AIFA/UAO/9126/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Merck Generics 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale 12 bustine» lotti n. 60655 scad. novembre 2007 - n. 60656 scad. dicembre 2007 - n. 60657 scad. novembre 2007 - n. 60779 scad. dicembre 2007 - n. 60806 scad. dicembre 2007 - n. 60807 scad. dicembre 2007 - n. 60808 scad. dicembre 2007 - n. 60907 scad. dicembre 2007 - n. 60908 scad. dicembre 2007 - n. 61069 scad. febbraio 2008 - A.I.C. n. 036744011 ditta Merck Generics S.p.a. per ingiallimento della polvere.

07A01332

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Fentanyl Hameln»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 189

Specialità medicinale: FENTANYL HAMELN.

Società: Hameln Pharmaceuticals Gmbh.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Fentanyl Hameln» 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile A.I.C. n. 035693011/M - 50 mcg/ml 10 fiale da 10 ml di soluzione iniettabile A.I.C. n. 035693023/M, possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 9 febbraio 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/49 del 23 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 dell'11 novembre 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01325

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Piano di assetto idrogeologico della regione Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 15 gennaio 2007 e riguardano i territori dei comuni di Polignano a Mare (Bari), Andrano (Lecce), Supersano (Lecce), Surbo (Lecce), Volturino (Foggia), Lioni (Avellino), Fasano (Brindisi). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

07A01324

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-037) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00